

**ORDINE AVVOCATI TORINO – Commissione Famiglia
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
12 Novembre 2019**

**CODICE ROSSO :
Il ruolo dell’avvocato/a e buone prassi**



avv. Paola Savio

Profili processuali

Libro V - Titolo IV

Attività a iniziativa della Polizia Giudiziaria

ART. 347

Obbligo di riferire la notizia di reato

- c. 1: Ipotesi generale = “SENZA RITARDO”
- c. 2 bis: 2 GIORNI dal compimento dell’atto in caso di atti per cui è prevista la presenza del difensore
- c. 3 : IMMEDIATAMENTE anche in forma orale
 - per i reati di cui all’art. 407, c. 2 lett. a) da 1 a 6
 - art. 575, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter, 582 e 583 quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ex art. 576, c.1, n.2 (ascendente, discendente, motivi abbietti o futili, sevizie o crudeltà), mezzo venefico o altro mezzo insidioso), 5 (in occasione di taluno dei delitti di cui agli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater, 609 octies) e 5.1 (autore di art. 612 bis nei confronti della stessa persona offesa) e 577, c.1 e 2 (ascendente, discendente, coniuge et similia – sostanze venefiche o altro mezzo insidioso –premeditazione – motivi abbietti o futili, sevizie o crudeltà)

prima della riforma

Rimando del comma 3 al **solo art. 407, c. 2, lett. a) da 1 a 6, c.p.p.**(introdotto con L. 8.8.1995 n. 332):

- 1) 285 (devastazione, saccheggio, strage)
286 (guerra civile)
416 bis
422 (strage)
291 ter aggravato e 291 quater DPR 43/1973 (contrabbando)
- 2) 575
628, c.3
629, c.2
630
- 3) Delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis
- 4) Delitti con finalità di terrorismo ed eversione
- 5) Delitti in materia di armi
- 6) Detenzione a fini di spaccio aggravata ex art. 80 c. 2, e 74

Scopo della norma in rapporto alla modifica legislativa

Consentire al P.M. di assumere immediatamente la direzione delle indagini (relazioni preliminari ai DDL)

Peraltro l'utilizzo dell'avverbio "immediatamente", così come al termine "senza ritardo" non introducono termini perentori, ma indicano solo un criterio da intendersi come "attività da compiersi in un margine ristretto di tempo, cioè non appena possibile tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico (Cass. VI, n. 18457/2007)

**Il P.M. viene ad assumere una sorta di "posizione di gara"?
(!)**

Libro V - Titolo V

Attività del pubblico ministero

ART. 362

Attività del Pubblico Ministero

Quando si procede per i reati di cui agli art. 575, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 582 e 583 quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ex art. 576, c.1, n.2 (ascendente, discendente, motivi abietti o futili, sevizie o crudeltà, mezzo venefico o altro mezzo insidioso), 5 (in occasione di taluno dei delitti di cui agli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater, 609 octies) e 5.1 (autore di art. 612 bis nei confronti della stessa persona offesa) e 577, c.1, numero 1, e c. 2 (ascendente, discendente, coniuge et similia – sostanze venefiche o altro mezzo insidioso – premeditazione – motivi abietti o futili, sevizie o crudeltà), il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa

Si tratta delle stesse ipotesi introdotte nell'art. 347 cpp, ad eccezione del reato di cui all'art. 612 ter: dette ipotesi di reato sono considerate più meritevoli di tutela di altre e quindi si prevede un termine stringente per il PM di sentirle, ovvero entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato

ECCEZIONI:

- **IMPRESCINDIBILI ESIGENZE DI TUTELA DEI MINORI DI ANNI 18**
- **RISERVATEZZA DELLE INDAGINI**
- **ANCHE NELL'INTERESSE DELLA PERSONA OFFESA**
(previsione di chiusura)

Chi viene sentito?

- La PERSONA OFFESA

o

- La persona che ha presentato denuncia, querela o istanza

CRITICITA':

E i testimoni????

In ogni caso termine ordinario

Misure cautelari

Art. 282 ter

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla PO

Si inserisce la seguente frase: “**anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275 bis**”

Obiezioni mosse in sede di audizione

L’ampliamento dell’ambito di applicazione delle procedure di controllo c.d. “elettronico” sconta oggi il problema dell’esiguità del numero di detti apparati. La legge prevede una clausola di invarianza economica cosicchè diviene naturale chiedersi come e quando detta misura possa trovare applicazione e se l’investimento sui nuovi braccialetti venga destinato solo per i reati di cui alla riforma, oppure si rivolga a TUTTI gli indagati/imputati detenuti che potrebbero usufruire di un’attenuazione della misura cautelare a cui sono sottoposti (magari già da tempo). Ma che l’insufficienza degli strumenti non permette loro di ottenere.

Sempre su MISURE CAUTELARI

Art. 275, comma 2 bis: tra le **eccezioni** alla regola della non applicabilità della custodia in carcere per pene irrogande non superiori ad anni 3 (comma già modificato con la L. 11.08.2014 n. 117), si inserisce il nuovo reato di cui all'art. **612 ter** cp

(Eccezione già estesa per i reati di cui all'art. 572, 612 bis cp)

Materia degli avvisi alla PO

Art. 90 bis: tra le informazioni da fornire alla PO viene inserito, oltre alle strutture sanitarie, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio, anche quella dei **servizi di assistenza alle vittime di reato**

Art. 90 ter: in materia di comunicazioni relative all'evasione, alla scarcerazione ed alla cessazione della misura di sicurezza detentiva, viene inserito un **nuovo comma 1 bis secondo il quale SONO SEMPRE EFFETTUATE ALLA PO E AL SUO DIFENSORE se si tratta di reati rientranti nel solito catalogo**

In sostanza si estende l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 299 cpp comma 2 bis (introdotto con la L. 15.10.2013 n. 119) che prevede la comunicazione della revoca delle misure coercitive non detentive al difensore della persona offesa, o alla stessa PO qualora ne sia priva, e comunque qualora ne avesse fatto richiesta. Con la L.69/2019 si introduce un vero e proprio obbligo di comunicazione

Art. 659: esecuzione dei provvedimenti del Giudice di sorveglianza

Art. 1 bis: quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per un dei delitti previsti dagli art. 575, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 582 e 583 quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ex art. 576, c.1, n.2 (ascendente, discendente, motivi abietti o futili, sevizie o crudeltà, mezzo venefico o altro mezzo insidioso), 5 (in occasione di taluno dei delitti di cui agli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater, 609 octies) e 5.1 (autore di art. 612 bis nei confronti della stessa persona offesa) e 577, c.1, numero 1, e c. 2 cp (ascendente, discendente, coniuge et similia – sostanze venefiche o altro mezzo insidioso –premeditazione – motivi abietti o futili, sevizie o crudeltà), **il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.**

Modifiche ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 13 bis: (prima: trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori) **trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari e conviventi e per atti persecutori**

Comma 1: oltre ad alcuni dei reati che attentano la sfera sessuale e già ritenuti più meritevoli di tutela –declinata come prevenzione per un'ipotetica, ma possibile, reiterazione post detenzione- si introduce il riferimento agli **art. 572, 583 quinquies, 609 bis, 609 octies e 612 bis cp**

Comma 1 bis: le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari

Rischio di corto circuiti del sistema

Art. 5 L. 69/2019: Formazione degli operatori di polizia

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento di reati di cui agli art. 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

Art.21: Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Una riforma a costo "zero" come può garantire:

- La frequentazione obbligatoria
- L'omogeneità dei corsi

Inoltre

- Chi terrà i corsi
- QUANTO dureranno?

Un ulteriore corto circuito nelle norme di attuazione

Nuovo art. 64 bis

La trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile:

- ordinanze che applicano misure cautelari personali
- O ne dispongono la sostituzione o la revoca
- avviso di conclusione indagini
- decreto di archiviazione

Modifiche del Codice penale

I NUOVI REATI

Art. 387 bis: Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'art. 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

CRITICHE

Non si comprende la volontà di creare un nuovo reato quando il sistema processuale vigente prevede già il rimedio per la violazione di misure cautelari, ovvero l'aggravamento delle stesse (Art. 276, c. 1, cpp: *“in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare. Il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione”*). In più un simile intervento va in contro tendenza rispetto a quelle che sono state le recenti decisioni normative sulla durata del processo. Ed infatti, l'inasprimento di una misura cautelare ha un effetto immediato; diversamente l'accertamento definitivo di un fatto di reato che è notoriamente molto differito rispetto all'accadimento da giudicare. Con le conseguenze che ne derivano anche rispetto alla tutela della persona offesa.

MISURE CAUTELARI TIPICHE

Allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis cpp)

c.3: pagamento periodico di un assegno (su richiesta del PM) che decade quando vengono adottati i provvedimenti in sede civile

c.6: deroga ai limiti di applicazione delle misure cautelari di cui all'art. 280 cpp (ergastolo o reclusione superiore nel massimo a 3 anni)

Divieto di avvicinamento (art. 282 ter cpp)

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art 384 bis)

(introdotto con la novella 119/2013) CRITERI E DIVERSITA'

- Nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282 bis c.6
- Rischio di reiterazione delle condotte con conseguente pericolo grave ed attuale per PO

c.2 :- estensione delle regole del divieto di arresto o fermo (adempimento di un dovere, esercizio di una facoltà legittima, o causa di non punibilità)

- 381 c. 3: sufficienza della querela orale e decadenza in caso di remissione

MISURE DI PROTEZIONE

Art. 342 bis e 342 ter c.c.

Ordine di allontanamento e divieto di avvicinamento

elementi comuni:

- condotta pregiudizievole
- pagamento periodico di un assegno

elementi diversi e caratterizzanti:

- intervento dei servizi sociali/centro di mediazione familiare/ associazioni
- durata non superiore ad 1 anno, salvo possibilità di proroga per gravi motivi

Articolo 583-quinquies

Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno

CRITICHE

Pur comprendendo, a seguito dei gravissimi fatti di cronaca occorsi negli scorsi anni, l'intento di rafforzare la risposta punitiva in tutti i casi indicati dalla letteratura psicologica come "omicidi di identità", la modalità prescelta non si ritiene rispettosa dei canoni di determinatezza che devono connotare un reato.

La nuova norma, infatti, delinea la condotta con riferimento ad ipotesi di reato tipica, le lesioni personali, così determinando la riconducibilità ad essa di tutti i casi di lesioni che comportano danni permanenti al volto, senza arrivare a giungere ad una modificazione dei connotati della persona. Si pensi, per fare pochi esempi, al piccolo taglio, ad un'unghia, ad una ferita lacera a causa dello sferramento di uno schiaffo o di un pugno con mano indossante un anello. Se ne potrebbero fare altri. Questo è il risultato che si determina con il riferimento alle lesioni personali.

In realtà gli agiti violenti che arrecano una deformazione del volto trovano già una disciplina nell'art. 583, comma 2, cp con pena alla reclusione da 6 a 12 anni. E per detti fatti sono disciplinate le circostanze aggravanti all'art. 585 cp.

Si ritiene sbagliata l'impostazione di pensiero in ordine al fatto che occorra impedire in ogni caso al Giudice di procedere ad un giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. Deve infatti continuare ad essere solo costui, nel suo libero convincimento, ad adeguare la pena al fatto, quindi al suo autore in base ai parametri stabiliti dall'art. 133 cp.

Una norma scritta in questi termini si presterebbe subito a vaglio di costituzionalità non superandolo per sproporzione ed indeterminatezza.

L'art. 583, comma 2, cp contiene un catalogo di condotte che determinano eventi giustamente definiti TUTTI lesioni gravissime. Ciascuna di dette condotte mantiene un disvalore sociale molto elevato cosicché una differenza di trattamento comporterebbe certamente censure di incostituzionalità.

Articolo 612-ter

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Articolo 558 bis

Costrizione o induzione al matrimonio

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni 18.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni 14.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia

CRITICHE

E' da criticare l'intrinseca indeterminatezza della condotta legata all'induzione (si noti che la sentenza Maldera in tema di 319-quater c.p., proprio per darvi una qualche concretezza, ne ricollega l'essenza al perseguimento di un vantaggio "ingiusto"; collegamento che qui non avrebbe ragione d'esistere; in ogni caso, si tratta di condotta il cui accertamento risiede essenzialmente sul dato psicologico, che ricorda molto da vicino le censure mosse alla condotta di plagio).

A ciò aggiungasi che, pur a fronte delle "Premesse" a tali disposizioni (contenute nei DDL 662 e 174) incentrate essenzialmente su una "dinamica" delittuosa "accertata", che si estrinseca mediante accordi tra famiglie e/o comunità, tale modalità di esecuzione del delitto non è espressamente individuata in nessuna delle fattispecie ipotizzate.

Non possono allora che sollevarsi forti perplessità in relazione all'osservanza del principio di tassatività e di determinatezza, nonchè –già in origine - profili di incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 Cost., inteso sia quale canone di uguaglianza, sia quale generale principio di ragionevolezza (intrinseca ed estrinseca).

Codice rosso

Modifica della pena edittale

da sei mesi a cinque anni

si passa a

da un anno a sei anni e sei mesi

La violenza sessuale



CODICE ROSSO

cosa cambia

Articolo 609-bis. Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Articolo 609-bis. Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione **da sei a dodici anni.**

Articolo 609-ter. Circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore;

Articolo 609-ter. Circostanze aggravanti.

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

- 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto **gli anni diciotto**;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà (da 9 a 16) se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata (da 6 a 24) se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609-quater. Atti sessuali con minorenni

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Articolo 609-quater. Atti sessuali con minorenni

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a **quattro anni**.

La procedibilità per il 609 quater: un problema risolto ?

Articolo 609-septies. Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Articolo 609-septies. Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli **articoli 609-bis e 609-ter** sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di **dodici mesi**.

La querela proposta è irrevocabile.

Articolo 609-octies. Violenza sessuale di gruppo

Cambia la pena:

da sei a dodici anni

da otto a quattordici anni

Procedibilita' d'ufficio nulla cambia

- 1) fatto commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- 2) Fatto commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3) fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) fatto connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio

I Maltrattamenti in famiglia



cosa cambia

La pena edittale:

2-6 anni  3-7 anni

Aggravante ad effetto speciale:

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato

CRITICHE

Previsione di un'aggravante ad effetto speciale

Un'aggravante era già prevista dal codice penale, e segnatamente all'art. 61 n. 11 *quinquies* cp, peraltro oggetto di modifica legislativa intervenuta su questa stessa materia ((D.L. 14.8.2013 convertito nella L. 15.10.2013 n. 119) e quindi finalizzata –in coerenza alle Direttive Europee - a connotare di maggior gravità le condotte commesse a danno di minori o di donne in gravidanza.

Evitare un'aggravante specifica, e per di più ad effetto speciale non avrebbe escluso una maggior tutela in determinate situazioni già previste e disciplinate nella già esistente aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *quinques* cp che, avendo natura di “aggravante comune”, avrebbe potuto continuare a formare oggetto della libera valutazione da parte del Giudice.

L'aggravante ad effetto speciale comporta una modifica della competenza per materia (dal Giudice monocratico si passa al Tribunale collegiale)

Il riferimento al soggetto minore, e non più al soggetto “minore degli anni 14” comporterà non pochi problemi tenuto conto che l'aggravante pregiudica la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 9, cpp

Codifica del minore quale persona offesa dal reato nei casi di violenza assistita (art. 9, c2, lett. c)

La riforma recepisce indirizzi giurisprudenziali già noti e consolidati, ma la formulazione utilizzata non tiene conto –ancora una volta- della varietà dei comportamenti umani così creando una sorta di presunzione normativa con conseguente imputabilità della responsabilità a titolo di responsabilità oggettiva. L'art. 572 cp è infatti, oggi, costruito come reato abituale supportato dal dolo generico unitario consistente nella rappresentazione e volizione di porre in essere più atti lesivi dell'integrità, della libertà, dell'onore, del decoro, o più semplicemente di disprezzo, di umiliazione o di asservimento idonei ad offendere la dignità del soggetto passivo. Qualora a detti agiti assistano i figli non può crearsi l'automatismo riguardo all'elemento soggettivo che può riguardare solo e soltanto il partner (attuale o passato). Ed allora, deve continuare ad essere compito del Giudice valutare se gli agiti violenti intra familiari siano diretti verso tutti i componenti il nucleo (e nel qual caso anche chi assiste alle ripetute violenze fisiche e/o psicologiche sarà persona offesa dal reato), oppure solamente nei confronti del coniuge o della persona legata da relazione affettiva.

In quest'ultimo caso, peraltro, non è che chi viene "obbligato" a vivere situazioni di conflittualità non riceva tutela potendo sempre provare di essere stato danneggiato dal reato.

MISURE DI PREVENZIONE

AVVISO ORALE – SORVEGLIANZA SPECIALE –
DIVIETO DI SOGGIORNO – OBBLIGO DI SOGGIORNO

Decreto lgs 6 settembre 2011 n. 159:

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

ART. 4 : soggetti destinatari dell'avviso orale

Modificato dalla L. 17 ottobre 2017 n. 161: Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al codice penale e norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni - **estensione al reato di cui all'art. 612 bis c.p.** -

Modificato dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere – **estensione al reato di cui all'art. 572 c.p.** -

L'estensione delle misure di prevenzione per il reato di cui all'art. 572 cp (art. 9, c.4)

La prima considerazione è che si ritiene assolutamente contraria ai principi costituzionali la previsione dell'estensione di misure di prevenzione scritte e pensate per affrontare emergenze di tutt'altra natura rispetto a quella affrontata dai disegni di legge presentati.

Questo profilo, a ben vedere, snatura anche la funzione delle misure di prevenzione che, quanto alle misure personali, hanno – o avrebbero – la funzione di isolare il proposto dal contesto illecito di appartenenza. Mentre, a seguito dell'estensione delle misure di prevenzione anche a queste ulteriori fattispecie, esse assumono, di fatto, natura di vera e propria sanzione, che si cumula con le sanzioni tipiche, in un meccanismo moltiplicatorio del quale si deve comunque tenere conto.

La seconda considerazione attiene al fatto che una misura di prevenzione aspecifica era già stata introdotta con l'istituto dell'ammonimento del Questore. Detta misura ha già accurata disciplina e, ancorchè introdotta inizialmente solo con riguardo al reato di atti persecutori, trova oggi applicazione per tutte quelle situazioni che attentano alla tranquillità domestica o di relazione.

Modifica dell'art. 165 c.p.

Nuovo comma 5

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati

Ma non basta

L'art. 6 L.69/2019 detta altresì:

c.2: dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'art. 165 del codice penale sono a carico del condannato

CRITICHE

L'importanza di specifici percorsi di recupero ed assistenza psicologica in alcune situazioni è innegabile.

Purtuttavia è possibile muovere alla dizione proposta, che è impostata come un comando che – come tale – non può trovare temperamento a seconda della diversità degli accadimenti umani, tre ordini di obiezioni:

I°) la frase “la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi...” modifica completamente il giudizio prognostico che il Giudice è chiamato a svolgere in base al suo potere discrezionale che verrebbe precluso con la sostanziale inapplicabilità –nei casi indicati – dell'art. 164, c.1, cpp.

II°) sul territorio mancano –attualmente- strutture/servizi sufficienti, e quindi manca la premessa imprescindibile su cui poggia la nuova previsione così come formulata.

Tanto numerosi sono, infatti, i servizi a tutela della donna e dei minori persone offese di agiti violenti, quanto insufficienti quelli finalizzati al recupero dei soggetti che hanno confessato le loro responsabilità, o sono stati giudicati con sentenza irrevocabile di condanna.

III°) Rafforza la criticità della struttura “imperativa” della disposizione la previsione di addebitabilità dei costi al condannato di cui al c. 2, che conduce ad un'inevitabile disparità di trattamento a seconda del censo cui appartiene l'imputato.

Si era proposta pertanto una formulazione che sostituiva l'imperatività del verbo essere con l'utilizzo del verbo “potere” così preservando il rispetto del doveroso giudizio prognostico che è chiamato a compiere il Giudice (“*la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a specifici percorsi...*”).

Quindi l'esclusione del comma 2.